


ALLEGATO "A" AL
REPERTORIO N. 22/15
RACCOLTA N. 9006



Articolo 1 - Costituzione

1.1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca scientifica termale".


1.2. La Fondazione troverà la propria regolamentazione, oltre che nelle norme di Legge in materia, nel presente Statuto e nell'allegato Regolamento.

1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 1-bis - Sede

1.1 La Fondazione ha sede in Roma, in via Po n° 22.

1.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.



Articolo 2 - Scopi

2.1. La Fondazione prosegue le attività già svolte dal Fondo per la ricerca scientifica termale e si propone lo scopo di promuovere e sostenere l'attività di ricerca medico-scientifica in ambito termale, anche sulla scorta di quanto previsto dalla Legge n. 323/2000.

In particolare si propone di confermare nel tempo, in rapporto all'evoluzione epidemiologica, l'appropriatezza delle cure termali erogate con oneri a carico del SSN, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 323/2000.

2.2 Ai fini del comma precedente, la Fondazione, nei limiti e in conformità alle norme di legge applicabili, può promuovere lo svolgimento di convegni, conferenze, programmi di studio e ricerca, intraprendere e promuovere l'attuazione di iniziative di carattere

Handwritten signature

scientifico nel campo della progettazione e promozione della realizzazione delle Opere dell'ingegno, assumere direttamente la gestione di iniziative nel campo della elaborazione di studi progettuali e/o della promozione della realizzazione delle Opere dell'ingegno, sollecitare e sostenere specifici progetti di ricerca di interesse del settore termale, intraprendere qualsiasi altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.


2.3 Rientrano, altresì, tra gli scopi della Fondazione la stampa e la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, anche di massa, ritenuto utile allo scopo, di lavori, pubblicazioni e informazioni medico-scientifiche in materia termale anche finalizzate alla maggiore conoscenza delle terapie termali e della loro efficacia.

2.4 La Fondazione potrà prestare la propria collaborazione con Enti o Istituzioni, sia pubblici che privati, per il conseguimento degli scopi predetti ed effettuare ogni altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2.5 La presentazione dei progetti di ricerca, finanziabili attraverso il patrimonio della Fondazione, dovrà avvenire da parte dei soggetti indicati e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2.6 Le finalità della Fondazione sono espletate su tutto il territorio della Comunità Europea.

2.7 Non possono far parte della Fondazione, né possono essere nominati Sostenitori, e se già nominati sono esclusi di diritto, coloro che si



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, below the text of paragraph 2.7.

trovino in conflitto d'interessi o in situazione d'incompatibilità con la Fondazione. L'esclusione viene dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse


3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti e/o acquisiti;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo dal Fondatore per il perseguimento dello scopo;
- b) i beni mobili ed immobili che sono pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- c) i versamenti eventualmente effettuati dalla Federterme;
- d) i versamenti effettuati dalle Aziende Termali in ossequio a quanto previsto da specifici accordi per le stesse vincolanti;
- e) i versamenti eventualmente effettuati da singole Aziende termali



Fl N

aggiuntivi rispetto alla quota di cui al precedente punto d). Tali quote aggiuntive, che nel costante rispetto delle finalità di Fondazione potranno essere sottoposte dal soggetto erogatore a specifici vincoli di impiego, consentiranno a Fondazione stessa di sottoporre agli stessi vincoli anche la quota versata dal medesimo soggetto ai sensi della precedente lettera d);


f) i contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

4.2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere alimentato o aumentato con oblazioni, donazioni, lasciti, offerte, disposizioni testamentarie con le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge applicabili in materia.

4.3. La Fondazione potrà, nei limiti ed in conformità alla Legge, richiedere ed ottenere contributi e finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti locali o regionali o di altri enti pubblici o privati, per i fini del presente Statuto.

4.4. I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e gli eventuali proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione.

4.5. Gli eventuali beni immobili in possesso della Fondazione potranno essere direttamente utilizzati per la realizzazione delle finalità proprie della Fondazione, in modo permanente o transitorio, o potranno essere concessi in locazione a terzi. In caso di concessione in locazione a terzi, si preferiranno modalità contrattuali che



Do K



consentano, all'occorrenza, un più rapido recupero della piena disponibilità del bene.

4.6. Ogni altro bene rientrante a qualsiasi titolo nel patrimonio della Fondazione, fatta eccezione per quelli di interesse culturale, artistico, architettonico e storico, verrà, se ciò risulterà utile e possibile, direttamente destinato alla realizzazione o al supporto delle attività statutarie. In caso contrario verrà comunque impiegato, secondo regole di prudenza e diligenza affinché produca, se possibile, reddito da destinare alle medesime attività statutarie.

Articolo 5


5.1 I Membri della Fondazione sono il Socio Fondatore e i Sostenitori.

Articolo 6 - Fondatore

6.1. E' Fondatore, in considerazione dell'intervento nell'atto costitutivo: la Federterme (Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative).

Articolo 7 - Sostenitori

7.1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, le persone fisiche o giuridiche o gli enti anche non riconosciuti, che si siano distinti per il loro particolare contributo economico, culturale, scientifico, professionale o personale al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.



Handwritten signature

Articolo 8 - Partecipanti istituzionali

8.1 Sono partecipanti istituzionali gli Enti pubblici che contribuiscono a qualsiasi titolo alla Fondazione.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

9.1 Sono organi della Fondazione:


- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione (di seguito denominato CdA) è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri così designati:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante dei sostenitori, se nominato;
- c) da un minimo di due a un massimo di quattro rappresentanti delle Regioni e/o delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- d) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti della Federterme. Federterme ha facoltà di designare uno o più consiglieri indipendenti, individuati non già fra i rappresentanti delle Aziende alla stessa associate, ma fra personalità di riconosciuto valore in campo scientifico, economico e della comunicazione.

10.2 Il CdA viene rinnovato con cadenza triennale e, di norma, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is written in a cursive, flowing style.

finanziario della propria gestione. Nei casi di rinuncia o di revoca, si fa luogo a nuova nomina con designazione effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 10.1 ed i componenti nominati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato del componente sostituito.


Il Consiglio di Amministrazione decade e deve essere rinnovato qualora cessino dall'incarico almeno la metà dei componenti.

10.3 Il CdA nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente ed un Comitato Esecutivo composto da tre membri, ai sensi del successivo art.14.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo funzioni di sua competenza, relative alla gestione della Fondazione. Ai componenti del CdA spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

10.5 Alle sedute del CdA potrà essere invitato a partecipare, con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur).

10.6 Alla scadenza del triennio di mandato, in concomitanza con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario della propria gestione, il CdA organizzerà un incontro a cui saranno invitati a partecipare tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno sostenuto l'attività della Fondazione nel triennio precedente. Nell'occasione il Presidente uscente della Fondazione fornirà un rendiconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti,



menzionando o assegnando specifici riconoscimenti a quanti si siano distinti per il sostegno fornito alla Fondazione stessa.

10.7 Ai Componenti del CdA può essere riconosciuta un'indennità di carica oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.


L'indennità di carica non spetta ai Consiglieri che sono anche espressione di aziende associate a Federterme.

Articolo 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo e il conto preventivo della gestione e fornisce al Comitato Esecutivo direttive per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

11.2 Il CdA regola lo svolgimento delle attività della Fondazione, ne stabilisce l'organizzazione interna e quella delle diverse attività ed iniziative, cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove la riforma, eventualmente anche su proposta del Fondatore delibera - sentito il parere vincolante del Fondatore - le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione, verifica che si attui quanto necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

11.3 Il CdA fissa i criteri e le modalità per la valutazione, il finanziamento e la rendicontazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 12 della legge n.241/1990. In particolare, al momento dell'approvazione del conto preventivo, il CdA delibera circa le



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.



materie dei bandi da emanarsi nell'anno a cui il conto stesso si riferisce.

11.4 Spetta al CdA deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, circa l'ammissione dei progetti al cofinanziamento.

11.5 Il CdA nomina il Collegio dei Revisori.

11.6 Il CdA nomina, su proposta del Presidente, un Coordinatore Scientifico con funzioni di supporto agli Organi della Fondazione per lo svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione dei bandi e alla gestione dei progetti di ricerca presentati. Al momento della nomina, il CdA determinerà l'emolumento spettante al Coordinatore Scientifico in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del compito affidatogli.

11.7 Il CdA delibera l'attribuzione e l'ammontare delle indennità di carica eventualmente assegnate al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del CdA. L'indennità di carica non spetta ai Consiglieri che sono anche espressione di aziende associate a Federterme.

Fissa, inoltre, l'ammontare dei "gettoni" eventualmente riconosciuti ai componenti del Comitato esecutivo.

Articolo 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione

12.1 Il CdA si riunisce in via ordinaria, anche in video e/o teleconferenza, purché il Presidente ed il segretario si trovino nello stesso luogo, per l'espletamento delle sue funzioni. Dovrà essere, inoltre, convocato a cura del Presidente quando ne sia fatta richiesta

da almeno un quarto dei suoi componenti.

12.2 La convocazione è fatta con invio scritto trasmesso almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare nonché del luogo e dell'ora della seduta, a mezzo raccomandata a/r, via fax o via posta elettronica riscontrata.


12.3 Il CdA si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti.

12.4 Il CdA delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad esprimere un solo voto.

12.5 Delle adunanze del CdA si redige verbale a cura del segretario, nominato dal medesimo organo. I verbali delle adunanze del CdA devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito libro e devono recare la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

Articolo 13 - Presidente

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il CdA, determina le materie da sottoporre all'esame ed alla deliberazione del CdA nei limiti delle competenze indicate nello Statuto e nel Regolamento, sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del CdA. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che in sua assenza ne esercita le funzioni, e può attribuire specifici incarichi ad uno o più Consiglieri.



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

13.2 Al Presidente e al Vice Presidente può essere riconosciuta un'indennità di carica aggiuntiva - oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico - rispetto all'eventuale indennità riconosciuta loro quali componenti del CdA.

L'indennità di carica non spetta ai Componenti del Consiglio e/o del Comitato esecutivo, che sono anche espressione di aziende associate a Federterme.


Articolo 14 - Comitato Esecutivo

14.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da ulteriori due membri nominati dal CdA ai sensi del precedente art. 10.

Alle sedute del Comitato Esecutivo verrà invitato a partecipare, con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, il rappresentante del Ministero della Salute nominato in seno al CdA.

14.2 Il Comitato Esecutivo provvede alla gestione ordinaria della Fondazione sulla base di quanto deliberato dal CdA in fase di approvazione dei conti preventivi annuali. Spetta, quindi, al Comitato Esecutivo condurre tutte le attività inerenti l'emanazione dei bandi, la gestione e la valutazione degli studi presentati, allo scopo di redigere la graduatoria necessaria perché il Cda possa deliberare l'ammissione al cofinanziamento ai sensi dell'art. 11.4 del presente Statuto.

14.3 Il Comitato Esecutivo rimane in carica fino alla cessazione del Cda che lo ha nominato.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

14.4 L'indennità di carica non spetta ai Componenti del Comitato esecutivo, che sono anche espressione di aziende associate a Federterme

Ai Componenti del Comitato Esecutivo può essere riconosciuto un "gettone" per la partecipazione alle sedute, aggiuntivo rispetto all'eventuale indennità di carica riconosciuta ai componenti del CdA, oltre al rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.


Articolo 15 - Comitato Scientifico

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà nominare un Comitato Scientifico. Il Coordinatore Scientifico, nominato dal Cda ai sensi e nei modi di cui al precedente art. 11.6, farà parte di diritto del Comitato Scientifico e ne coordinerà i lavori.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di nomina, stabilisce la durata della carica e le eventuali cause di decadenza. In ogni caso, la durata di cui sopra non potrà andare oltre la scadenza del CdA che ha provveduto alla nomina.

15.3 I componenti del Comitato Scientifico possono essere motivatamente revocati. Vengono sostituiti in caso di revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso.

15.4 E' prevista la corresponsione di un'indennità fissata dal Comitato Esecutivo, unitamente ad un rimborso spese, per l'attività che i membri del Comitato Scientifico espletano nell'interesse della Fondazione.



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.



15.5 Il Comitato Scientifico, qualora nominato, supporta gli Organi della Fondazione nelle decisioni relative all'ammissione dei singoli progetti al co-finanziamento, provvedendo all'instaurazione e al mantenimento delle collaborazioni eventualmente necessarie con le strutture e le personalità maggiormente accreditate nel campo della ricerca scientifica.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei conti

16.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con deliberazione del CdA. I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

16.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Il compenso per i revisori è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Esercizio finanziario

17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2 Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva



Handwritten signature/initials

il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

17.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

17.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.


17.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del CdA, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

17.6 E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che non siano disposte dalla legge.

Articolo 18

Modificazioni dello Statuto e scioglimento della Fondazione

18.1 Le modificazioni del presente Statuto, su proposta del Fondatore,



Handwritten signature or initials.

alle condizioni e nei limiti di legge, potranno essere apportate con deliberazione del CdA.

In analogia a quanto previsto dal Codice Civile per le maggioranze assembleari, la delibera di modifica verrà assunta con la maggioranza assoluta dei Suoi Componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.


18.2 Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato solo dal CdA con delibera approvata da almeno tre quarti dei suoi componenti. Lo scioglimento può essere deliberato anche a seguito di recesso o di esclusione di tutti gli aderenti, per insufficienza di fondi, per il raggiungimento dello scopo. Con la delibera di scioglimento il CdA dispone il divieto di nuove operazioni e nomina i liquidatori.

18.3 La liquidazione avviene secondo le norme del Codice Civile.

18.4 I beni residuati verranno devoluti, secondo quanto disposto nella delibera di scioglimento, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 19 - Clausola di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.



Depto Ferrero

